

## Condizioni complementari (CC) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 09.2016

---

### Copertura Premium per conducenti

---

La presente copertura assicurativa, valida per la responsabilità civile del conducente e utente attivo di veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate e natanti immatricolati di terzi, sostituisce gli articoli D3.18.2, D3.18.3 e D3.18.5 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, D Responsabilità civile privata.

---

### 1 Danni derivanti dall'utilizzo di veicoli di terzi

---



---

#### 1.1 Veicoli assicurati

---

Sono assicurati

- i veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate e
- i natanti

immatricolati di terzi.

---

#### 1.2 Soggetti e rischi assicurati

---

È assicurata la responsabilità civile del conducente e utente attivo dei veicoli di cui all'articolo 1.1.

- 1.2.1 Danni a terzi non coperti dall'assicurazione di responsabilità civile
- Sono assicurati i danni a terzi provocati da detti veicoli recanti targa svizzera o del Principato del Liechtenstein, a condizione che non siano inclusi nell'assicurazione di responsabilità civile del veicolo.

- 1.2.2 Franchigia e perdita del bonus nell'assicurazione di responsabilità civile

- a) È assicurata la franchigia dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli immatricolati con targa europea.
- b) Per i veicoli con targa svizzera o del Principato del Liechtenstein è assicurato anche il premio aggiuntivo per la retrocessione della classe di merito fino al recupero della classe di assegnazione valida alla data del sinistro. Il calcolo del premio aggiuntivo viene impostato sul premio di base, sulla classe di merito e sul sistema di scaglionamento premi validi al momento del sinistro. Tale indennizzo decade se la Società rifonde le spese legate al danno all'assicurazione di responsabilità civile del veicolo.

- 1.2.3 Aumento della somma assicurata per la responsabilità civile dei veicoli a noleggio nel resto d'Europa

In caso di veicoli noleggiati in un paese europeo presso imprese di noleggio veicoli e soggetti all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile, è assicurata la differenza tra la somma assicurata con la polizza di responsabilità civile del veicolo e la somma assicurata minima prescritta in Svizzera a norma di legge, al massimo tuttavia la somma assicurata indicata in polizza. Tale copertura vale per una durata di noleggio del veicolo di massimo un mese.

---

### 2 Danni a veicoli di terzi utilizzati dall'assicurato

---



---

#### 2.1 Veicoli assicurati

---

Sono assicurati

- i veicoli a motore di terzi fino a 3,5 tonnellate immatricolati con targa europea;
- i natanti di terzi immatricolati con targa svizzera.

---

#### 2.2 Soggetti e rischi assicurati

---

È assicurata la responsabilità civile del conducente e utente attivo dei veicoli di cui all'articolo 2.1 per i danni materiali causati in modo accidentale a detti veicoli. Se esiste un'assicurazione casco con la copertura dei danni da collisione, è assicurata esclusivamente la franchigia. Per i veicoli con targa svizzera o del Principato del Liechtenstein è assicurato anche il premio aggiuntivo per la retrocessione della classe di merito fino al recupero della classe di assegnazione valida alla data del sinistro. Il calcolo del premio aggiuntivo viene impostato sul premio di base, sulla classe di merito e sul sistema di scaglionamento premi validi al momento del sinistro. Tale indennizzo decade se la Società rifonde le spese legate al danno all'assicurazione casco.

---

### 3 Esclusioni

---

Non sono assicurati:

- 3.1 i danni causati a o con veicoli di un'impresa di noleggio veicoli (esclusi i veicoli di un servizio di car sharing e ad eccezione dell'articolo 1.2.3);
- 3.2 le pretese di regresso avanzate dalle assicurazioni stipulate per il veicolo, nonché l'assunzione di deduzioni per colpa grave (fatto salvo l'articolo D5.1 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, D Responsabilità civile privata);
- 3.3 la responsabilità civile connessa a corse effettuate dall'assicurato contro pagamento o professionalmente;
- 3.4 la responsabilità civile derivante da incidenti in caso di gare, rally o analoghe competizioni di velocità, nonché durante la marcia su circuiti, percorsi di gara o aree di pubblica circolazione utilizzate per scopi agonistici nonché in caso di partecipazione a prove o gare fuoristrada o durante corsi di guida sportiva.

In caso di danni ai veicoli di terzi utilizzati dall'assicurato di cui all'articolo 2 non sussiste inoltre copertura assicurativa per:

- 3.5 i danni a veicoli, se l'assicurato o il suo datore di lavoro sono detentori del veicolo;
- 3.6 i danni a veicoli trainati o spinti;
- 3.7 le spese per veicoli sostitutivi o a noleggio e per mancato uso (fermo vettura);
- 3.8 il deprezzamento tecnico o commerciale.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo D4 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, D Responsabilità civile privata.

---

### 4 Franchigia

---

La franchigia indicata in polizza viene detratta dalle prestazioni di cui all'articolo 2. Per le prestazioni di cui all'articolo 1 non viene applicata alcuna franchigia.

---

### 5 Basi contrattuali complementari

---

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il presente contratto:

- a) A Disposizioni comuni per tutti i rami;
- b) D Responsabilità civile privata.